

Università di Trento
Palazzo Sardinia
Via Calepina, 14 – 38122 Trento
P.IVA 00340520220



LOTTO 3
Capitolato di Polizza di Assicurazione
All risks del patrimonio dell'Ente
CIG 8819348434



Sede Legale: Via Nomentana, 183 - 00161 – Roma tel. +39 06.45.761 fax +39 06.45.761.717 - pec: gbsapri@legalmail.it

Sommario

Definizioni

Descrizione degli enti assicurati

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 1.3 - Variazione del rischio

Art. 1.4 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Art. 1.5 - Clausola di recesso

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Art. 1.8 - Durata del contratto

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Art. 1.10 - Foro competente

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Art. 1.12 - Coassicurazioni e delega

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 1.14 - Clausola broker

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Art. 1.18 - Copertura automatica nuovi enti e traslochi - Regolazione del premio

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Art. 1.20 - Interpretazione delle norme

Art. 1.21 - Assicurazione per conto di chi spetta

Art. 1.22 - Protezione e trattamento dati

Art. 1.23 - Tracciabilità Flussi Finanziari

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione All risks

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Art. 2.3 - Cose escluse dall'assicurazione

Art. 2.4 - Somme assicurate

Art. 3 - Condizioni particolari e limiti di indennizzo

Art. 3.1 - Spese di demolizione e sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

Art. 3.2 - Onorari di architetti, professionisti e consulenti

Art. 3.3 - Spese peritali

Art. 3.4 - Maggiori costi

Art. 3.5 - Supporti dati e ricostruzione archivi

Art. 3.6 - Fenomeno elettrico - elettronico

Art. 3.7 - Cedimento, franamento o smottamento del terreno

Art. 3.8 - Deroga all'art. 1912 del Codice Civile

Art. 3.9 - Crollo e collasso strutturale

Art. 3.10 - Ricorso terzi e locatari

Art. 3.11 - Rischio locativo

Art. 3.12 - Perdita pigioni

Art. 3.13 - Differenziale storico - artistico - architettonico

Art. 3.14 - Opere di fondazione

Art. 3.15 - Oneri di urbanizzazione, prove di idoneità, collaudi

Art. 3.16 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

Art. 3.17 - Spese per la ricerca e la riparazione del guasto

Art. 3.18 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Art. 3.19 - Colpa grave

Art. 3.20 - Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale

Art. 3.21 - Garanzie furto, rapina, estorsione, scippo

Art. 3.22 - Danni durante il trasporto dei Valori

Art. 3.23 - Reintegro delle somme assicurate a Primo Rischio Assoluto

Art. 3.24 - Guasti

Art. 3.25 - Modifiche e trasformazioni

Art. 3.26 - Beni presso terzi

Art. 3.27 - Diritto di ispezione

Art. 3.28 - Limite massimo dell'indennizzo

Art. 3.29 - Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

Art. 3.30 - Clausola di raccordo (valido solo in caso di emissione di contratti separati)

Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 - Obbligo del Contraente in caso di sinistro

Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Art. 4.3 - Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno

Art. 4.5 – Mandato dei periti
Art. 4.6 – Beni stimati
Art. 4.7 – Pagamento dell'indennizzo -
Art. 4.8 - Chiusura inchiesta
Art. 4.9 – Indennizzo separato per partita
Art. 4.10 – Anticipo indennizzi
Art. 4.11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art. 4.12 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi
Art. 3.13 – Vicinanze pericolose
Art. 3.14 – Sostanze infiammabili e merci speciali
Art. 3.15 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

Dichiarazione

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'Università di Trento per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTENUTO / PATRIMONIO MOBILIARE	<p>Si intendono inclusi i macchinari elettrici ed elettronici, quale a titolo esemplificativo e non limitativo: calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, conduttori esterni, apparecchi audiovisivi, impianti telefonici, ed apparecchi derivati inclusi risponditori, apparati interfonici, segreterie telefoniche, gruppi di stabilizzazione e di continuità, apparecchiature di lettura ottica e/o magnetica, personal computer, apparecchiature elettroniche in genere comprese quelle ad impiego mobile.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione, traino, trasporto (veicoli e natanti) non iscritti al P.R.A.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, mobilio ed arredi, attrezzi, macchine, macchinari, apparecchi, strumentazione scientifica ed elettromedicale, attrezzature varie tecnico scientifiche, apparecchi di laboratorio, impianti, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, attrezzature scolastiche in genere, impianti di segnalazione e d'allarme, strumenti di misura, sollevamento, pesa, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchi indipendenti di illuminazione; Merci in genere; Oggetti d'arte o di antiquariato; beni bibliografici, quali libri, riviste, registri, archivi, documenti, opuscoli, cartografie, fotografie, disegni, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, clichés, pietre litografiche, lastre, cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni, armi; Valori e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività culturali, ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, quanto non rientri nelle definizioni "Fabbricati", e quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.</p>
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'Università di Trento.
DANNO LIQUIDABILE	Danno determinato in base alle condizioni tutte della presente polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
DIPENDENTI	Il personale subordinato, parasubordinato e collaboratori che a vario titolo svolgono l'attività per conto dell'Ateneo; ai fini delle garanzie furto, estorsione, rapina sono equiparati ai dipendenti dell'Ateneo gli Amministratori, i collaboratori, gli stagisti, nonché gli agenti delle Forze dell'Ordine, i Carabinieri, le guardie giurate di Istituti Privati di Vigilanza.
ESPLODENTI	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; • Per azione meccanica o termica esplodono; <p>e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed</p>

	elencati nel relativo allegato A.
ESPLOSIONE	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
ESTORSIONE	Come definita dall'Art. 629 del Codice Penale.
FABBRICATI	Si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti ed opere murarie e di finitura esterne ed interne e degli altri elementi costruttivi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione Contenuto, comprese le fondazioni, acquedotti, gli impianti idrosanitari, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianto per la difesa dalle scariche atmosferiche, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per loro natura o destinazione, la pavimentazione, le recinzioni, le aree di parcheggio e le fognature ed illuminazioni esterne, le eventuali superfici e/o strutture di atterraggio nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comuni in caso di condominio o in comproprietà.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
FURTO	Come definito dall'Art. 624 del Codice Penale.
GARANZIE	le prestazioni della Società oggetto dell'Assicurazione.
INCOMBUSTIBILITA'	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centra Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INCENDIO	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
INONDAZIONI E/O ALLUVIONI	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
ALLAGAMENTO	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
MERCI	Per Merci si intendono merci, prodotti semilavorati e finiti, materie prime, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, cancelleria e qualsiasi materiale uso ufficio, materiale scientifico, materiale di laboratorio, pezzi di ricambio, derrate alimentari, prodotti farmaceutici; animali vivi utilizzati per attività di ricerca sperimentale, quali a titolo esemplificativo e non limitativo cavie, ratti, topi, rane ed opossum; quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato/Contraente (nel valore si intendono comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute).
MOVIMENTO TELLURICO	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "movimento tellurico", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
OGGETTI E OPERE D'ARTE	Quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, pitture, disegni, incisioni, armature e bronzi, ceramiche e vetri, pezzi di antiquariato, perle,

	pietre e metalli preziosi, libri di varie epoche, manoscritti, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, miniature, incunaboli, autografi, mobili antichi, tessuti, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere artistico, storico, archeologico, naturalistico, scientifico, cose aventi valore storico, artistico, archeologico, naturalistico, scientifico in genere, materiale di interesse storico ed archeologico.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
RAPINA	Come definita dall'Art. 628 del Codice Penale.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SCOPPIO	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
TERRORISMO E SABOTAGGIO	Ogni atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
UBICAZIONE	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati nella polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell'Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato/Contraente. Si intendono comprese le porzioni del domicilio destinate a postazione lavorativa del dipendente in telelavoro.
VALORI	A titolo esemplificativo e non limitativo per Valori si intendono: denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche, buoni carburante, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Descrizione degli enti assicurati

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia e deposito, concessione ovvero in uso o detenzione a qualsiasi titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per le attività svolte dalla Contraente, salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nel mondo attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. Il Contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi e anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di dichiarare se all'esterno degli stabilimenti assicurati o nei fabbricati di Terzi contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio.

Il Contraente è altresì esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali operazioni di ampliamento, incremento, demolizione, trasformazione, aggiunte e manutenzioni anche straordinarie ai Fabbricati e ai beni facenti parte della partita contenuto.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 1.15 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 09 novembre 2012, n. 192 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comparto.

Agli effetti di quanto precede, si prende atto che per data di pagamento si intende il giorno in cui la Contraente comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m. e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvalsesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 28.02.2022 alle ore 24.00 del 28.02.2027 con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un massimo di una annualità anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, o accordi quadro di centrali di committenza, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario.

Il Contraente eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso il Contraente provvederà a corrispondere alla Società il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 1.9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.13- Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 2,5 %. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, sei mesi prima della scadenza contrattuale e ad ogni richiesta del Contraente e/o Broker, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;

- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all'0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 2% del valore dell'appalto.

3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro, che dovrà essere trasmesso direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al Broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Partite	Tasso lordo per mille
Fabbricati ‰
Fabbricati di interesse storico artistico vincolati ex D.lgs. n. 42/2004, esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53. ‰ (esente imposte)
Patrimonio Mobiliare/Contenuto ‰
Valori ‰

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.

Art. 1.18 – Copertura automatica nuovi enti e traslochi - Regolazione del premio

I capitali assicurati vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa, o minor periodo assicurativo, per gli importi che risulteranno in aumento oppure in diminuzione, con le modalità indicate all'art. 4.6 – Beni stimati.

In caso di trasloco, la copertura è prestata sia per la località originaria, sia per la nuova località, per tutta la durata del trasloco, dopodiché continua solo per la nuova località sempreché non sussista più alcun interesse dell'assicurato presso quella originaria.

Entro 120 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:

- atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sul 50% dei tassi indicati all'Art. 1.17 – Elementi per il calcolo del premio applicati alle singole partite;
- atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso calcolato sui tassi indicati all'Art. 1.17 – Elementi per il calcolo del premio sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate, salvo diversa dichiarazione del Contraente.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comperto.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Dopodiché in caso di inadempimento, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 – Interpretazione delle norme

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 1.21 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 1.22 – Protezione e trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.23 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione All risks

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione All risks, le Condizioni particolari, i limiti di indennizzo, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per danni materiali, perdite e/o deterioramenti, diretti e/o consequenziali, causati alle cose assicurate ovunque ubicate, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, concessione, custodia e deposito o in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o per le quali il Contraente abbia a qualsiasi titolo un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato/Contraente e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare e/o ridurre qualsiasi evento dannoso, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

La Società indennizza altresì:

- le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza - anche se considerati "tossici o nocivi" o "rifiuti speciali" – inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare, e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, professionisti in genere, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Art. 2.2 – Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata o non, occupazione od invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto sia di fatto, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

Sono invece compresi i danni derivanti da:

- a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, macchinari per T.A.C., apparecchi di indagine/analisi o altri e simili;
- b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
- c) contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza;
- c) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- d) causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato, del Contraente, Rappresentante Legale;
- e) causati da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo salvo che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- f) da messa in esecuzione di ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "contenuto", ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "Spese di demolizione e sgombero" e "Oneri di urbanizzazione";
- g) dovuti o causati da infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- h) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza
- i) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- j) ammanchi, smarrimenti, truffa, appropriazione indebita, furto, rapina ed estorsione, salvo quanto espressamente derogato;
- k) furto e rapina commessi od agevolati con dolo:
 - del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali;
 - di persone legate a quelle indicate al punto precedente da vincoli di parentela o affinità anche se non con gli stessi abitanti;
 - di incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- l) dovuti a umidità, brina, condensa, stillicidio, trasudazione o infiltrazione, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- m) causati o dovuti a lavori di modifica, costruzione o demolizione di fabbricati, in occasione di montaggio e/o smontaggio, manutenzione di "contenuto";
- n) causati da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "contenuto" e/o di "fabbricati";
- o) determinati da corrosione, incrostazione, ossidazione, usura, deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- p) di contaminazione merci in genere, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore o sapore, termiti, insetti, vermi;
- q) virus informatici;
- r) derivanti da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime/Hackeraggio, inoltre sono esclusi i danni assicurati con polizza Cyber Risks, se stipulata.
- s) di natura estetica, che non siano connessi con danni indennizzabili;
- t) derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore.

Art. 2.3 – Cose escluse dall'assicurazione

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- beni mobili e immobili acquistati in leasing, se assicurati con polizza specifica;
- gioielli, pietre e metalli preziosi;
- strade, terreni e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
- Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con polizza specifica;
- Enti all'aperto non per naturale destinazione o funzione d'uso;
- Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- veicoli iscritti al P.R.A di proprietà del Contraente, aeromobili o natanti.

Art. 2.4 – Somme assicurate

Partite e somme assicurate	
Fabbricati (esclusi i fabbricati storici vincolati)	Euro 321.800.906,00
Fabbricati di interesse storico artistico vincolati ex D.lgs. n. 42/2004, esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.	Euro 184.836.607,00 (esenti imposte)
Contenuto / Patrimonio Mobiliare	Euro 124.331.906,00
Valori	Euro 20.000,00

Art. 3 – Condizioni particolari e limiti di indennizzo

Art. 3.1 – Spese di demolizione e sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

La Società, in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno, senza applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno o minor periodo assicurativo, indennizza:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino luogo di scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
- spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del contenuto danneggiato in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza,
- Sono comprese le spese sostenute per la bonifica, decontaminazione e/o decorticazione degli enti assicurati e di terreni, altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene, salute e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 3.2 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile e fino alla concorrenza del limite stabilito, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'art. 3.29.

Art. 3.3 – Spese peritali

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile, le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, scelti e nominati conformemente all'Art. 4.4 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti all'art. 3.29.

Art. 3.4 – Maggiori costi

La Società, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza le spese aggiuntive e/o straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti;
- uso di impianti o apparecchi sostitutivi;

- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi;
- lavoro straordinario, notturno o festive;

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del limite stabilito all'art. 3.29 alla voce "Maggiori Costi".

Art. 3.5 – Supporti dati e ricostruzione archivi

La Società indennizza fino alla concorrenza del limite stabilito a questo titolo all'art. 3.29 e senza applicazione del disposto dell'art.1907 C.C., il costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi cartacei e/o elettronici, di documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e programmi utente, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

E' facoltà dell'Assicurato ricostruire i propri programmi di utente anche in una nuova forma purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa avvalersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

Art. 3.6 – Fenomeno elettrico - elettronico

La Società si obbliga ad indennizzare i danni agli enti assicurati a causa di fenomeno elettrico-elettronico. Sono esclusi quelli causati dalla inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione dell'art. 1907 CC fino alla concorrenza del limite stabilito all'art. 3.29 alla voce "Fenomeno elettrico – elettronico".

Art. 3.7 – Cedimento, franamento o smottamento del terreno

Relativamente ai danni di cedimento, franamento, smottamento del terreno sono comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza del limite stabilito all'art. 3.29 alla voce "Cedimento o franamento e smottamento del terreno"

Art. 3.8 – Deroga all'art. 1912 del Codice Civile

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile s'intendono assicurati Movimenti tellurici e tumulti popolari.

Art. 3.9 – Crollo e collasso strutturale

La garanzia si intende estesa ai danni subiti dalle cose assicurate per effetto di crollo o collasso strutturale conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, fino alla concorrenza del limite stabilito all'Art. 3.29 alla voce "crollo e collasso strutturale".

Art. 3.10 – Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di euro 2.500.000,00 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 CC, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche

nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 15% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.11 – Rischio locativo

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589, e 1611 del Codice Civile, nella sua qualità di locatore dei fabbricati, risponde nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla presente polizza anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.12 – Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

Art. 3.13 – Differenziale storico – artistico - architettonico

Ad integrazione della somma assicurata per le partite "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche/architettoniche, possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'Art. 3.29 alla voce "Differenziale Storico Artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 3.14 – Opere di fondazione

La Società risponde delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza, ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o all'estero.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all'art. 3.29 alla voce "Opere di fondazione".

Art. 3.15 – Oneri di urbanizzazione, prove di idoneità, collaudi

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino degli enti assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione o ripristino, nonché gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata.

Art. 3.16 – Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4.3 (Determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

Art. 3.17 – Spese per la ricerca e la riparazione del guasto

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, termici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, dell'importo previsto all'art. 3.29.

Art. 3.18 – Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, clienti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, tecnici e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 3.19 – Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante e dei suoi dipendenti.

Art. 3.20 – Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 3.21 – Garanzie furto, rapina, estorsione, scippo

A precisazione delle condizioni tutte di polizza, la Società assicura a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza dei limiti stabiliti all'art. 3.29 alla voce "Furto, rapina, estorsione, scippo", i danni subiti dalle cose assicurate a causa di: furto, rapina, scippo, estorsione.

Sono compresi in garanzia i compensi dovuti a Terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

Sono parificati ai danni da furto o rapina o estorsione, consumati o tentati i danneggiamenti alle ubicazioni assicurate (ed ai relativi fissi ed infissi) nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi dai ladri.

Relativamente e limitatamente alle perdite derivanti da furto è condizione essenziale, per l'indennizzabilità dei danni, che i beni siano riposti in complessi e/o fabbricati protetti da porte e/o finestre munite di chiusure.

La Società indennizza le cose assicurate nel caso in cui l'autore del reato abbia:

- violato le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- utilizzato chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite, a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle autorità competenti prima del sinistro;
- superato ostacoli o ripari per via diversa da quella ordinaria mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- asportato la refurtiva a locali chiusi dopo essersi introdotto negli stessi in modo clandestino.

In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque all'interno di aree recintate, la Società è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Limitatamente alle ubicazioni ove è previsto l'accesso di pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia costante presenza di persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina e l'estorsione quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Relativamente ai Valori, il furto è coperto, alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte. Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Relativamente alla garanzia furto, rapina, estorsione, si conviene che la garanzia non opera per le perdite di beni in rame, anche facenti parte degli enti all'aperto, diversi dagli oggetti d'arte.

Art. 3.22 – Danni durante il trasporto dei Valori

La Società assicura la perdita di "valori" per qualsiasi causa durante il loro trasporto, anche all'interno delle ubicazioni dell'Assicurato, purché tale trasporto sia affidato:

- a) a uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avviene per colpa o dolo imputabile a quest'ultimi o a seguito di infortunio o improvviso malore occorso agli stessi durante il trasporto dei valori;
- b) a Istituti specializzati nel trasporto dei valori (con esclusione delle Poste). In tale caso la polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:
 - contratto dell'Assicurato con suddetto trasportatore;
 - assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
 - qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Il trasporto potrà essere effettuato dai dipendenti dell'Ateneo (purché di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni) con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.

La presente garanzia è prestata con il limite per sinistro indicato all'art. 3.29 alla voce "Portavalori".

Art. 3.23 – Reintegro delle somme assicurate a Primo Rischio Assoluto

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità, di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigia e scoperti. Resta però inteso che tale importo sarà automaticamente reintegrato. Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

Art. 3.24 – Guasti

La Società indennizza i danni relativi a guasti e/o rotture di beni rientranti nella presente assicurazione, mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria. Si intendono comunque esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

il tutto salvo che dovuto a guasto ad altre parti e/o che si renda necessario sostituire tali parti escluse per riparare altre parti danneggiate e/o per accedere ad altre parti danneggiate.

In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come totalmente danneggiata e quindi totalmente indennizzabile.

Art. 3.25 – Modifiche e trasformazioni

Relativamente a enti di proprietà dell'Assicurato, nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di nuove ubicazioni, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è pienamente operante per danni a causa e/o in connessione con le suddette circostanze.

Art. 3.26 – Beni presso terzi

Gli enti assicurati, si intendono garantiti anche quando si trovino temporaneamente o stabilmente presso terzi o strutture che operano in convenzione con il Contraente o concessi in locazione o in comodato o in uso o comunque nella loro disponibilità e/o presso mostre, fiere, convegni, escursioni didattiche, campi di lavoro, campagne di lavoro, campagne di scavo archeologico, missioni o per attività di studio o di ricerca o di docenza, ecc. Ferme le franchigie e/o gli scoperti previsti in polizza.

Art. 3.27 – Diritto di ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 3.28 – Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

Art. 3.29 – Limiti di indennizzo/risarcimento, sottolimiti, scoperti e franchigie

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione delle seguenti franchigie/scoperti e la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, una somma superiore ai seguenti limiti di indennizzo, fermo quanto previsto all'art. 3.30:

Garanzia	Limiti di indennizzo (€)	Scoperto per sinistro (€)	Franchigia per sinistro (€)
Ogni qualsiasi causa	Nessuno	Nessuno	Franchigia frontale €.40.000,00
Spese di demolizione e sgombero	€.2.500.000,00	Nessuno	Nessuna
Rischio locativo	€.2.500.000,00	Nessuno	Nessuna
Ricorso Terzi e locatari	€.2.500.000,00	Nessuno	Nessuna
Differenziale Storico-artistico	€.1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno	Nessuna
Spese peritali	€.50.000,00 per sinistro e €.100.000,00 per periodo assicurativo	Nessuno	Nessuna
Onorari architetti, professionisti e consulenti	€.50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno	Nessuna
Oneri di urbanizzazione	10% della somma assicurata	Nessuno	Nessuna
Maggiori Costi	€.250.000,00	Nessuno	Nessuna
Ricostruzione archivi	€.150.000,00	Nessuno	Franchigia frontale
Perdita pigioni	Fino alla concorrenza per singola unità immobiliare, della pigione annua	Nessuno	Nessuna
Spese per la ricerca e la riparazione del guasto	€.100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno	Nessuna
Guasti	€.150.000,00	Nessuno	Franchigia frontale
Fenomeno elettrico-elettronico	€.250.000,00	Nessuno	Franchigia frontale
Cedimento o franamento o smottamento del terreno	€.1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno	Franchigia frontale
Opere di fondazione	€.500.000,00	Nessuno	Nessuna
Eventi atmosferici	80% della somma assicurata	Nessuno	Franchigia frontale
Inondazioni – alluvioni	50% del valore della singola ubicazione con il massimo per sinistro e per periodo assicurativo di €.20.000.000,00	Scoperto 20% del danno con il minimo di €.100.000,00	Nessuna
Allagamenti	30% della somma assicurata	Nessuno	Franchigia frontale

Eventi socio-politici	80% della somma assicurata	Nessuno	Franchigia frontale
Terrorismo e sabotaggio	€.20.000.000,00	Nessuno	Franchigia frontale
Movimento tellurico	50% del valore della singola ubicazione con il massimo per complesso delle ubicazioni assicurate e periodo assicurativo di €.30.000.000,00	Scoperto 10% del danno con il minimo di €.100.000,00	Nessuna
Crollo e collasso strutturale	€.2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno	Franchigia frontale
Furto – rapina – scippo – estorsione	€.100.000,00	Nessuno	€.1.000,00
Furto-rapina-scippo-estorsione di valori	€.5.000,00	Nessuno	€.250,00
Danni durante il trasporto valori (Portavalori)	€.5.000,00	Nessuno	€.250,00

Art. 3.30 – Clausola di raccordo (valido solo in caso di emissione di contratti separati)

Nel caso in cui per motivi amministrativi venissero emessi contratti separati a copertura delle partite imponibili ed esenti imposte, si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico, applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri, escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.

Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso alla Società per il tramite del Broker entro trenta giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) per i sinistri presumibilmente di origine dolosa, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al verbale di accertamento del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose rubate o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali;
- 4) in caso di perdita di titoli di credito, esperire se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. **Fabbricati** – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II. **Contenuto ed altre partite** – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento di indennità che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo";
- 2) agli effetti della applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo": è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro: diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni dall'eventuale atto di rinuncia alla ricostruzione o rimpiazzo ovvero da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e nella stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area, anche all'estero, ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell'Assicurato (fermo restando che se ne deriva aggravio di costi per l'Assicuratore, tale aggravio non verrà rimborsato dall'Assicuratore stesso), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi, dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola; tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino, ricostruzione;
- 5) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, opere speciali, macchinari o altri enti assicurati nella partita Contenuto relativi a reparti in stato di attività o di temporanea o parziale inattività o in attesa di attivazione;
- 6) è data facoltà all'Assicurato di:
- a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
 - b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché nell'attività dell'Assicurato;
 - c) acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e/o sostituito;
 - d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
 - e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b), c), d).
- Per tutto quanto sopra, l'indennità corrisposta dalla Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente clausola.
- 7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Inoltre, si precisa che:

- per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni;
- per i danni alle "opere d'arte" l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro; per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà

oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera.

Art. 4.4 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle Parti fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 3.3 "Spese Peritali" della presente polizza.

Art. 4.5 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.1 "Obbligo del Contraente in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 4.3 "Determinazione del danno (valore a nuovo)";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 4.4 "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.6 – Beni stimati

Gli enti assicurati sono quelli risultanti dalla stima redatta da Società specializzata.

Considerato pertanto che nella somma assicurata è compresa la totalità dei beni in uso a qualsiasi titolo e/o di proprietà dell'Assicurato, resta convenuto che la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, procederà all'integrale risarcimento del danno in base alle condizioni tutte della

presente polizza, accettando la corrispondenza del capitale assicurato al valore effettivo dei beni e quindi senza accertare la preesistenza e senza l'applicazione dell'art.1907 del C.C.

L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione un rapporto aggiornato della dichiarazione di valore redatto dalla Società di Stima al 30/06 di ogni anno. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 120 giorni dalla data della loro effettuazione.

Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere assicurate le maggiori somme:

1. risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
2. derivati da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle partite assicurate, purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o in mancanza a quello iniziale.

Qualora per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze suddette comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale.

Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato che dovrà comprendere anche eventuali enti introdotti a nuovo; contestualmente si farà luogo anche alla regolazione del periodo trascorso determinato sulla base delle condizioni indicate nell'Art. 1.18 "Regolazione del premio"

Art. 4.7 – Pagamento dell'indennizzo -

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purchè non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 4.8 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.9 – Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di Polizza separatamente considerata.

Art. 4.10 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 4.11 – Titorità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.12 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

Art. 3.13 – Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 3.14 – Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate: sostanze infiammabili, materiali combustibili di qualunque genere, merci speciali, nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

Art. 3.15 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

La Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione economica o commerciale prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;

Art. 1.5 - Clausola di recesso;

Art. 1.8 – Durata del contratto;

Art. 1.6 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie;

Art. 1.5 – Recesso per sinistro;

Art. 1.8 – Durata del contratto;

Art. 1.10 – Foro competente;

Art. 1.12 – Coassicurazione e delega;

Art. 1.13 – Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.14 – Clausola Broker;

Art. 1.15 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;

Art. 1.18 – Copertura automatica nuovi enti e regolazione del premio;

Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno;

Art. 3.15 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni.

Sottoscrizione digitale